



**Direzione centrale risorse umane,
amministrazione e bilancio**

**Procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 18 del CCNL 9 maggio 2022, per la progressione
dall'Area degli Operatori all'Area degli Assistenti**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 di attuazione del decreto legislativo n. 149/2015, registrato alla Corte dei conti il 09/06/2016 al n. 1577, concernente le *"Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il*

funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro";

VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. 149/2015 in base al quale è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come individuato dalla lettera b) del medesimo articolo 6;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO l'articolo 13 del suddetto CCNL Funzioni centrali con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori, Area degli assistenti, Area dei funzionari e Area delle elevate professionalità;

VISTO, altresì, il comma 3 del richiamato articolo 13 del CCNL 9 maggio 2022 ai sensi del quale *"In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali."*;

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 20 dicembre 2023 per l'individuazione delle famiglie professionali e relative competenze professionali del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO l'articolo 18, comma 6 del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 il quale dispone che *"In applicazione dell'art.52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'allegata tabella 3 di corrispondenza"*;

VISTO il comma 7 del citato articolo 18 del CCNL 9 maggio 2022 in base al quale le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione, e previo confronto di cui all'articolo 5 del medesimo CCNL, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 dello stesso articolo 18;

DATO ATTO che sulle procedure di progressione verticali ai sensi del sopra richiamato articolo 18, comma 6, è stato effettuato il confronto sindacale, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 2 del medesimo CCNL del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022;

VISTO l'art. 18, comma 8, del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 che ha previsto che le progressioni verticali avviate in regime transitorio, entro il termine del 31 dicembre 2024, possono essere finanziate anche mediante l'impiego delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 1 comma 612 della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP prot. 73795 del 14/04/2023 con la quale è stato quantificato l'ammontare delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 612, della L. 234/2021 di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

RILEVATA l'opportunità di valorizzare, premiare e sviluppare professionalità che già esistono nell'ambito dell'assetto organizzativo di questo Ispettorato, nonché di preservare la specializzazione e l'abilità professionale acquisiti dal personale già appartenente al ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il decreto direttoriale n. 10 del 31 gennaio 2024 con il quale è stato adottato il "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'INL per il triennio 2024-2026 e aggiornato con decreto direttoriale n. 19 del 27/02/2024 e n. 33 del 10/04/2024;

RITENUTO di indire una procedura selettiva riservata al personale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la progressione verticale dall'Area degli Operatori all'Area degli Assistenti per n. 6 posizioni;

DECRETA

Articolo 1 Oggetto

1. È indetta la procedura selettiva interna per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo dell'INL, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, per il numero complessivo di 6 posizioni destinate all'accesso all'Area degli Assistenti, famiglia professionale dell'Assistente amministrativo.

Articolo 2

Soggetti destinatari, requisiti di ammissione alla selezione e cause di esclusione

1. Possono partecipare alla procedura i dipendenti appartenenti al ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione;
- b) essere inquadrato nell'Area degli Operatori alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
- c) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, di diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema di classificazione del personale e/o in area equivalente del sistema/i di classificazione di altro comparto;
- d) ovvero, aver assolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, l'obbligo scolastico ed almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione del personale e/o in area equivalente del sistema di classificazione di altro comparto;

2. Alla procedura di cui al presente articolo non possono partecipare i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, abbiano avuto provvedimenti disciplinari, con esclusione delle sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero verbale o scritto, al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero abbiano riportato un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021;

b) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, siano interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

3. Ferma restando l'esclusione dalla partecipazione dei dipendenti che si trovino in almeno una delle condizioni previste dal comma 2, possono partecipare alla procedura con riserva:

a) i dipendenti in servizio sottoposti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione. In questo caso, l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso;

b) i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. In questo caso l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.

4. Il dipendente che non sostiene il test finale di cui al successivo articolo 9, nel giorno, ora e sede stabiliti, sarà escluso dalla presente procedura fatti salvi gravi e certificati motivi.

5. In ogni caso, l'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza di una causa di esclusione.

6. Tutte le domande pervenute entro i termini indicati nel presente decreto saranno preliminarmente esaminate dalla Commissione di cui al successivo articolo 4 ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità alla selezione.

7. L'elenco dei candidati ammessi alla selezione verrà pubblicato esclusivamente sulla intranet e sul sito internet dell'Ispettorato nazionale del lavoro e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I candidati saranno individuati nelle pubblicazioni sulla intranet e sul sito internet dell'INL tramite il codice identificativo rilasciato ad ognuno all'atto della presentazione della domanda (cosiddetto codice domanda).

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata dai dipendenti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, esclusivamente in via telematica. E' possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite registrazione all'indirizzo <https://www.econcorsi.com/concorsi/ispettorato/> Non sono ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente articolo.

2. È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione a decorrere **dalle ore 14:00 del 05/07/2024**. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere perentoriamente completata **entro le ore 13:59 del 23/07/2024**.

3. Le dichiarazioni rese nella domanda presentata hanno valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Con l'invio della domanda il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione sarà nominata dal direttore della Direzione centrale delle risorse umane, amministrazione e bilancio con apposito provvedimento pubblicato sul sito internet e sulla Intranet dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

2. La Commissione sarà composta da sette componenti scelti tra il personale dirigenziale in servizio presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, funzioni di segretario saranno svolte da due dipendenti dell'area Funzionari in servizio presso l'INL.

3. La Commissione d'esame di cui al presente articolo sarà competente per la preventiva disamina delle domande ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione alla partecipazione, per l'espletamento e valutazione della prova del test a risposta multipla e per la successiva valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, 7, 8 e 10 del presente decreto.

4. Le riunioni nell'ambito delle quali saranno svolti i lavori della Commissione risulteranno da appositi verbali.

Articolo 5

Criteri di valutazione

Il passaggio dall'Area degli Operatori all'Area degli Assistenti avviene sulla base di apposita graduatoria nazionale redatta all'esito della valutazione dei seguenti criteri:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza di cui all'articolo 6 del presente bando;
b) titolo di studio più elevato posseduto tra quelli indicati all'articolo 7 del presente bando;
c) competenze professionali, tenendo conto degli ulteriori titoli di studio anche post-universitari, delle abilitazioni professionali, delle certificazioni di competenze linguistiche ed informatiche possedute dal candidato, dell'esito del test conclusivo del percorso di autoformazione individuale e della media delle valutazioni della performance individuale del candidato nel triennio 2021-2022-2023 di cui rispettivamente agli articoli 8, 9 e 10 del presente bando.

2. Il punteggio massimo complessivo conseguibile da ogni candidato è pari a 100 punti.

Articolo 6

Esperienza maturata nell'area di provenienza

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di 40 punti.

2. L'esperienza professionale è valutata tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata dal dipendente, fino alla data del 23 luglio 2024, nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione del personale e/o in equivalenti aree/categorie/qualifiche, di altri comparti. I periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Si considerano come mese intero periodi pari o superiori a quindici giorni.

3. All'esperienza professionale di cui al precedente comma 2, maturata nei ruoli dell'INL, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni pubbliche, è attribuito il punteggio di 2 punti per ciascun anno di anzianità di servizio maturata o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi.

4. Nel computo dell'anzianità di servizio maturata non sono considerati i periodi di aspettativa e/o istituti analoghi che ne interrompono la maturazione. Il candidato deve dichiarare nella domanda di partecipazione alla procedura l'eventuale esistenza di periodi di interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio.

Articolo 7

Titolo di studio

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio posseduto è di 30 punti.

2. Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, sono attribuiti i seguenti punteggi:

a) diploma di scuola secondaria di primo grado: 22 punti

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): 24 punti;

c) diploma universitario (DU – di durata non inferiore a due anni): 26 punti;

c) laurea breve (triennale) o di primo livello (L): 27 punti

d) laurea magistrale (LM), specialistica (LS) o vecchio ordinamento (DL): 30 punti

3. È valutato solamente il titolo di studio più elevato posseduto dal candidato.

4. Danno luogo a punteggio i titoli di studio ed accademici aventi valore legale rilasciati da scuole ed istituti, nonché dalle Università legalmente riconosciuti, tutti autorizzati e accreditati dal competente Ministero. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

Articolo 8

Competenze professionali

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di 30 punti dei quali massimo 5 punti vengono riconosciuti per gli ulteriori titoli di studio posseduti di cui al successivo comma 2, 20 punti all'esito del test conclusivo del percorso di autoformazione individuale indicato al successivo articolo 9 e 5 punti per la valutazione, secondo fasce di punteggio individuate all'articolo 10 del presente decreto, della media delle performance individuali conseguite nell'ultimo triennio 2021-2022-2023

2. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti all'articolo 7 del presente decreto, dei titoli post-universitari, delle abilitazioni professionali e delle certificazioni, rilasciate da enti accreditati dal competente Ministero, di competenze

linguistiche e/o informatiche è pari a 5 punti. Per ogni ulteriore titolo è attribuito il punteggio sottoindicato:

- a) ulteriore diploma universitario (DU): 2 punti;
- b) ulteriore laurea breve (triennale) o di primo livello (L): 3 punti;
- c) ulteriore laurea vecchio ordinamento (DL) ovvero ulteriore laurea magistrale (LM) o ulteriore laurea specialistica (LS) che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera b): 4 punti
- d) master di I livello: 1 punto;
- e) master II livello: 2 punti.
- f) diploma di specializzazione: 3 punti
- g) dottorato di ricerca: 3,5 punti
- h) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: 1,5 punti
- i) Certificazioni competenze linguistiche ed informatiche rilasciate da enti accreditati dal competente Ministero: 0,50 punti

3. I titoli sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private legalmente riconosciute. I titoli di cui alle lettere da d) a h) saranno valutati solo se acquisiti previo conseguimento di un titolo universitario. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati dichiarati equipollenti dalla competente autorità italiana. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

Articolo 9

Autoformazione e test finale

1. L'erogazione del test finale seguirà la conclusione di un percorso di autoformazione svolto individualmente dal candidato su apposita banca dati, resa disponibile a partire dalla data del 25 luglio 2024 e fino al 25 settembre 2024, data del test finale, alla quale il candidato potrà accedere all'indirizzo <https://www.econcorsi.com/concorsi/ispettorato/> con le stesse credenziali ottenute all'atto della registrazione per la compilazione della domanda di partecipazione.

2. Le materie oggetto del test finale sono:

- 1. Nozioni di diritto costituzionale
- 2. Nozioni procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti
- 3. Nozioni in materia di anticorruzione, trasparenza
- 4. Nozioni in materia di protezione dei dati
- 5. Ordinamento e attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro
- 6. Nozioni base di informatica e uso degli applicativi windows

3. Il test finale, della durata complessiva di 40 minuti, prevede l'erogazione di 20 domande. Per ciascuna domanda sono previste 4 risposte, di cui solo una esatta.

4. I punteggi, per ogni domanda, sono così ripartiti: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni di risposta, una decurtazione di 0,25 punti dal punteggio complessivo per ogni risposta errata. Il punteggio finale del test sarà considerato positivo se pari ad almeno 14 punti su 20.

5. Il dipendente sostiene il test finale in presenza, presso la sede che verrà indicata contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla selezione. Con successive comunicazioni,

che verranno pubblicate sul sito Istituzionale e sul portale intranet, saranno rese note istruzioni dettagliate nonché le modalità di svolgimento della prova.

Articolo 10

Valutazione della performance individuale

1. Sono attribuiti fino ad un massimo di 5 punti per i risultati ottenuti dal dipendente in relazione alla media delle valutazioni finali annuali conseguite per l'attività prestata nel triennio 2021-2022-2023, in applicazione del sistema di valutazione adottato dall'INL. Sono individuate tre fasce di valutazione in relazione alla media ottenuta.

FASCIA DI VALUTAZIONE	MEDIA PUNTEGGIO PERFORMANCE INDIVIDUALE	PUNTEGGIO
1° fascia di valutazione	Dal 90% al 100%	5
2° fascia di valutazione	Dal 70% al 89%	4
3° fascia di valutazione	Inferiore al 70%	3

2. Nei casi in cui non dovesse essere disponibile la valutazione relativa ad uno o più degli anni del triennio di cui al precedente comma 1, potrà farsi riferimento, a ritroso e nell'ordine, anche alle valutazioni per l'attività prestata negli anni precedenti al 2021 fino al raggiungimento delle tre valutazioni richieste dalla presente procedura. Nell'eventualità di dover ricorrere a valutazioni pregresse al triennio 2021-2023 non si potrà procedere a ritroso oltre l'anno 2015. Qualora necessario, le valutazioni pregresse, utilizzate ai fini della presente procedura, dovranno essere riparametrate in base al sistema di valutazione adottato presso l'INL, espresse in centesimi e indicate dal candidato nella domanda di partecipazione.

3. Per il personale in comando o assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, si farà riferimento ai punteggi conseguiti nell'amministrazione ove il candidato presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo che devono essere riparametrati in base al sistema di valutazione adottato presso l'INL, espressi in centesimi e indicati dal candidato nella domanda di partecipazione.

Articolo 11

Formazione della graduatoria

1. Ai fini della formazione della graduatoria di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, dei titoli di studio e delle competenze professionali.

2. L'eventuale punteggio negativo conseguito dal candidato nell'esecuzione del test finale (punteggio inferiore a 14 punti) sarà valutato pari a zero.

3. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il dipendente con punteggio maggiore conseguito nel test finale. In caso di ulteriore parità avrà la precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio di ruolo nell'area di provenienza. In caso di persistente parità, si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. Al verificarsi di tale ultima situazione, l'INL richiederà ai candidati interessati una dichiarazione relativa al possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, dei titoli di preferenza di cui al predetto articolo 5, comma 4.

4. La graduatoria definitiva di merito sarà formulata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli

dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Il direttore della Direzione centrale delle risorse umane, amministrazione e bilancio, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito internet dell'INL e sulla intranet. Dalla data di tale pubblicazione decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

Articolo 12

Attribuzione della progressione verticale

1. Il passaggio dall'Area degli Operatori all'Area degli Assistenti è conseguito dai candidati utilmente collocati nella graduatoria finale. L'inquadramento nella nuova Area degli Assistenti decorre dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro per l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell'Area degli Assistenti, famiglia professionale dell'Assistente amministrativo.

2. Il rapporto di lavoro di cui al precedente comma 1 avrà decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. La graduatoria ha valore solo per la presente procedura ed è utilizzata esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriori, futuri scorrimenti. Non si considera "scorrimento", ai fini di quanto sopra, l'attribuzione del posto al candidato subentrante, in caso di rinuncia del candidato utilmente classificato.

3. I dipendenti vincitori della presente procedura, previa manifestazione del rispettivo consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I dati personali forniti nell'ambito della presente procedura selettiva sono raccolti presso l'Ispettorato nazionale del lavoro che si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all'eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana